

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Assunzione Delle Prove \(rifusione\)](#) > Greece

Assunzione delle prove (rifusione)

Grecia

Grecia

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie

Le autorità competenti ad assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale in Grecia sono le i tribunali di primo grado (*Protodikeía*), sulla base della loro competenza territoriale. Non sono state designare altre autorità oltre alle autorità giudiziarie.

Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste

I tribunali di primo grado designati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, nel contesto dell'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, sono dotati di competenza generale ad assumere prove in materia civile o commerciale, sulla base della propria competenza territoriale.

Fare clic sul link seguente per un elenco di tutte le autorità giudiziarie competenti di cui all'articolo anzidetto, sulla base della loro competenza territoriale

(<https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2021/10/Protodikeia.pdf>).

Articolo 4 - Organo centrale

L'organo centrale è il ministero della Giustizia, dipartimento di Diritto internazionale privato (indirizzo: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Atene). Referente: Giorgios Kouvelas, tel. +30 213 130 7529, +213 130 7480, email: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli

Lingue accettate per la compilazione delle richieste: greco.

Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni

I mezzi tecnici per la trasmissione delle richieste a disposizione delle autorità giudiziarie menzionate nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono differire tra loro e possono cambiare nel tempo.

Si raccomanda pertanto che le persone competenti dell'autorità giudiziaria richiedente e dell'autorità giudiziaria richiesta si consultino personalmente, tramite corrispondenza elettronica, se necessario con l'assistenza delle autorità centrali. Previo accordo si possono impiegare anche applicazioni commerciali (per esempio Skype).

Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito

alle richieste di assunzione diretta delle prove

Organo centrale o autorità competenti incaricate di decidere in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove Ministero della Giustizia, dipartimento di Diritto internazionale privato (indirizzo: Mesogeion Avenue 96, C.P. 11527, referente: Sig.ra Meri Biza, telefono: +30 213 130 7480, email: civilunit@justice.gov.gr).

Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2

Il regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi bilaterali seguenti, di cui la Grecia è firmataria:

- Convenzione tra la Grecia e la Germania, dell'11 maggio 1938, in materia di assistenza giudiziaria reciproca per le cause nel settore del diritto civile e commerciale (Legge di emergenza 1432/1938 - Gazzetta ufficiale greca A 399/1938);

- Convenzione tra la Grecia e la Jugoslavia, del 18 giugno 1959, in materia di relazioni giuridiche reciproche, ratificata con decreto legislativo 4009/1959 (Gazzetta ufficiale greca A 238/5.11.1959);

- Convenzione tra il Regno di Grecia e la Repubblica d'Austria in materia di assistenza giudiziaria reciproca nei settori del diritto civile e commerciale firmata ad Atene il 6.12.1965 (Decreto legislativo 137/1969 - Gazzetta ufficiale greca A 45/1969);

- Convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica ellenica in materia di assistenza giudiziaria reciproca in materia civile e penale firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972 (Decreto legislativo 429/1974 - Gazzetta ufficiale greca A 178/1974);

- Convenzione tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale firmata ad Atene il 10 aprile 1976 (Legge 841/1978 - Gazzetta ufficiale greca A 228/1978);

- Convenzione tra la Repubblica popolare d'Ungheria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale firmata a Budapest l'8 ottobre 1979 (Legge 1149/1981 - Gazzetta ufficiale greca A 117/1981);

- Convenzione tra la Repubblica popolare polacca e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale firmata ad Atene il 24 ottobre 1979 (Legge 1184/1981 - Gazzetta ufficiale greca A 198/1981);

- Convenzione tra la Repubblica ellenica e la Repubblica socialista di Cecoslovacchia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 22 ottobre 1980 e tuttora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Grecia (Legge 1323/1983 - Gazzetta ufficiale greca A 8/1983);

- Convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia di diritto civile, di famiglia, commerciale e penale, firmata a Nicosia il 5 marzo 1984 (Legge 1548/1985 - Gazzetta ufficiale greca A 95/1985).

Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

La Grecia non intende rendere operativo il sistema decentrato prima di quanto richiesto dal regolamento.

■ Ultimo aggiornamento: 08/03/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.